

TITOLO VI
Disposizioni penali

- Procedura** **Art. 39** ¹Il perseguimento delle infrazioni previste dalle disposizioni penali della legge federale sulle prestazioni complementari spetta all'autorità giudiziaria competente giusta le norme della vigente legge organica giudiziaria.
- ²Il perseguimento delle infrazioni previste all'art. 31 cpv. 2 LPC spetta al Dipartimento competente giusta le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.
- ³È applicabile l'art. 90 della legge federale sull'AVS.

TITOLO VII
Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

- Restituzione** **Art. 40** Per la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente riscosse è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

TITOLO VIII
Disposizioni finali e abrogative

- A. Disposizione abrogativa** **Art. 41** La legge di applicazione della legge federale della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) è abrogata.

- B. Entrata in vigore** **Art. 42** ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
- ²Previa approvazione federale, la legge entra in vigore contemporaneamente alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006.

Bellinzona, 23 ottobre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 25 ottobre 2007 n. 156)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 30 ottobre 2007

Scadenza del termine di referendum: 14 dicembre 2007

**Decreto legislativo
sull'attuazione a livello cantonale della nuova impostazione
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 28 agosto 2007 n. 5924 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 è modificata come segue:

Art. 33 lett. m) (nuova)

m) la stipulazione di contratti di prestazione annuali o su più periodi con la Confederazione, riservate le competenze definite da leggi speciali. Esso può delegare questa competenza ai Dipartimenti competenti.

II.

La Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è così modificata:

Primo rilevamento

Art. 68 cpv. 2

²Le spese d'esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:

Comuni finanziariamente forti:

Cantone 30%;

Comune 70%;

Comuni finanziariamente medi:

Cantone 40%;

Comune 60%;

Comuni finanziariamente deboli:

Cantone 50%;

Comune 50%.

Art. 69 Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:

Comuni finanziariamente forti:

Cantone 40%;

Comune 60%;

Comuni finanziariamente medi:

Cantone 50%;

Comune 50%;

Comuni finanziariamente deboli:

Cantone 60%;

Comune 40%.

III.

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

Art. 4 cpv. 4

⁴L'educazione speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.

Art. 20, cpv. 3 (nuovo)

³I cittadini dell'UE o dei paesi dell'AELS, nonché i beneficiari del diritto d'asilo o gli apolidi residenti in Ticino e da esso riconosciuti, vengono considerati al pari dei beneficiari svizzeri.

Art. 21 cpv. 2

²Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese esistenziali e della formazione e alle possibilità economiche del richiedente, del suo coniuge o partner convivente e dei suoi genitori.

Art. 59 Il Cantone provvede all'educazione e all'istruzione dei minorenni in situazione di handicap.

Norma transitoria per l'educazione speciale

Art. 62a (nuovo) ¹In applicazione della Disposizione transitoria dell'art. 62 (scuola) contenuta nel Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003, il Cantone – in attesa delle nuove disposizioni legislative cantonali in materia di educazione speciale – assicura, per almeno tre anni le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di educazione speciale, compresa quella precoce di natura pedagogica-terapeutica secondo l'art. 19 LAI.

²Durante questo periodo transitorio l'impegno del Cantone verso i minori che necessitano di educazione speciale, è assicurato dai propri servizi e dagli enti riconosciuti al 31.12.2007 dall'autorità federale. I criteri di base che lo determinano rimangono quelli in vigore al 31.12.2007 a livello federale; il Consiglio di Stato regola eventuali eccezioni.

³Le prestazioni assicurate dal Cantone devono essere adeguate, semplici e appropriate, come indicato dall'art. 1a LAI, e ossequiare il principio di razionalità, funzionalità ed economicità.

⁴Il Consiglio di Stato definisce i compiti e le responsabilità dei due dipartimenti interessati, le modalità organizzative, le risorse finanziarie e umane attribuite e le forme di collaborazione con gli enti riconosciuti, in particolare con gli istituti privati.

IV.

La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 è così modificata:

Art. 20 cpv. 2

²Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza.

V.

Il Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 è così modificato:

Art. 18a

Abrogato

VI.

La Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è così modificata:

Art. 34 cpv. 1 lett. d)

d) abrogata

Art. 34 cpv. 2

²Abrogato

Art. 35 ¹I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali di cui all'art. 34, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale.

²Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.

³Abrogato

⁴Abrogato

⁵I Comuni del comprensorio si ripartiscono inoltre l'eventuale disavanzo del SACD non coperto dalle riserve, se le spese che lo hanno determinato sono state approvate nell'ambito dei preventivi.

VII.

La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 51 La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sul servizio medico nelle regioni di montagna e della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, non può superare il 9% del gettito d'imposta cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore; l'8.5% per quelli di forza finanziaria media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

VIII.

La legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è così modificata:

- richiamate:
- la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006;
- la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002;
- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 1 cpv. 2 e 3

²I provvedimenti fondati su questa legge sono complementari rispetto a quelli garantiti dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (in seguito: LAD).

³Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull'assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge della scuola.

Art. 2 Lo Stato promuove e coordina la realizzazione di strutture, l'organizzazione di servizi, le risorse disponibili sul territorio e l'applicazione dei provvedimenti necessari all'integrazione sociale e professionale degli invalidi:

- a) con iniziative proprie;
- b) con la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati riconosciuti che assumono iniziative o che svolgono un'attività nel quadro di questa legge.

Pianificazione cantonale

Art. 2a ¹Al fine di garantire un'adeguata risposta ai differenti bisogni e un'equa distribuzione dell'offerta, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere.

²Il Dipartimento elabora la pianificazione cantonale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, e la sottopone almeno ogni 4 anni al Consiglio di Stato per l'approvazione. La pianificazione approvata viene trasmessa per informazione al Gran Consiglio.

Definizione	Art. 3 ¹ È considerato invalido secondo questa legge chi permanentemente o in modo presumibilmente duraturo, per impedimento congenito, sopravvenuto o di origine traumatica, si trovi in condizioni fisiche, mentali o psichiche menomate e tali da pregiudicare la propria autonomia; in particolare: capacità di guadagno, svolgimento delle attività di vita quotidiane, relazioni sociali, spostamenti, formazione e perfezionamento.
a) Invalido	² Possono beneficiare delle prestazioni della Legge, gli invalidi residenti nel Cantone.
b) Istituti per invalidi	Art. 3a (nuovo) Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, le scuole speciali private parificate, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.
c) Servizi di integrazione	Art. 3b (nuovo) Sono servizi di integrazione sociale e professionale quelli organizzati da enti (enti di integrazione), che offrono segnatamente le prestazioni seguenti: consulenza e assistenza agli invalidi, ai loro familiari ed enti; corsi e iniziative destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; formazione; altre attività e progetti.
Autorizzazione d'esercizio ad istituti per invalidi	Art. 3c (nuovo) ¹ Per l'avvio e la gestione di istituti per invalidi è necessaria l'autorizzazione dal Dipartimento competente. ² L'istituto per invalidi può accogliere invalidi soltanto dopo l'ottenimento dell'autorizzazione. ³ L'autorizzazione è concessa agli istituti che adempiono a requisiti qualitativi e economici, in particolare di tipo logistico, finanziario, organizzativo, e nell'ambito della gestione degli ospiti e del personale. ⁴ Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione. ⁵ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ⁶ Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l'autorizzazione qualora i requisiti per il suo rilascio non siano più adempiuti; contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Riconoscimento degli istituti per invalidi e degli enti di integrazione ai fini del sussidiamento	Art. 3d (nuovo) ¹ Il Dipartimento competente può riconoscere gli istituti per invalidi gestiti da enti pubblici o privati, che sono in possesso dell'autorizzazione d'esercizio, che rispondono ad un bisogno ai sensi dell'art. 2a e che adempiono ai requisiti imposti dalla Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi. ² Il Dipartimento può inoltre riconoscere enti per i servizi di integrazione organizzati ai sensi dell'art. 3b, che rispondono a differenti bisogni del territorio, garantiscono prestazioni di qualità e operano nel rispetto dei principi di economicità, secondo criteri di adeguatezza ritenuti dal Dipartimento. ³ Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori requisiti e determina la procedura e la documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento. ⁴ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. ⁵ Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto o di un ente di integrazione qualora venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.
	Art. 6 cpv. 3 ³ Rimangono riservate le disposizioni legali ed esecutive della LAI.
Provvedimenti generali a) per gli istituti per invalidi	Art. 7 ¹ Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli invalidi: a) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di istituti per invalidi;

- b) l'acquisto o la locazione di edifici, stabilimenti, appartamenti e locali adattabili a istituti per invalidi, nonché l'acquisto di attrezzature di base;
- c) l'acquisto di altre attrezzature e dell'arredamento per l'abitazione, l'occupazione e la ricreazione degli istituti specificati sub a) e b);
- d) il finanziamento delle spese d'esercizio degli istituti specificati sub a) e b);
- e) abrogata
- f) abrogata

b) per gli enti di integrazione

Art. 7a (nuovo) Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli invalidi l'istituzione e il finanziamento di servizi d'integrazione promossi da enti riconosciuti.

Art. 8 ¹Sono considerati provvedimenti particolari d'integrazione sociale e professionale degli invalidi:

- a) l'assunzione dei costi supplementari derivanti dalla creazione di possibilità di occupazione presso aziende, uffici, economie domestiche individuali o collettive ecc.;
- b) l'assunzione dei costi supplementari derivanti da soluzioni d'abitazione, di sostegno e di ricreazione.
- c) la partecipazione finanziaria agli oneri derivanti da collocamenti di invalidi in istituti riconosciuti da altri cantoni.

²Abrogato

Art. 11 cpv. 1

¹Nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a quelli che più favoriscono l'integrazione dell'invalido nella società; di regola, si può optare per l'accoglimento in istituto solo dopo avere sperimentato senza esito positivo altri provvedimenti o quando possano essere escluse altre soluzioni.

Sussidi:
a) per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, ammodernamento, l'acquisto di immobili e di attrezzature di base

Art. 12 ¹Per i provvedimenti di cui all'art. 7, lett. a) e b) può essere concesso un sussidio sino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta finanziabile.

²Abrogato

³Nella commisurazione dei sussidi si deve tener conto della capacità finanziaria del beneficiario, di eventuali sussidi concessi da altri enti e delle esigenze della pianificazione cantonale.

b) per l'esercizio e l'acquisto di altre attrezzature e arredamento
ab) determinazione del contributo globale

Art. 13a (nuovo) ¹Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) rette e tariffe praticate nei confronti degli ospiti secondo l'art. 18;
- b) le prestazioni assicurative particolari (oltre alle rendite) previste dalle leggi sull'AVS, sull'AI e sulle PC;
- c) altre partecipazioni derivanti da accordi con assicurazioni malattia o infortunio;
- d) i redditi del patrimonio dell'istituto per invalidi come pure una quota parte delle elargizioni o donazioni di enti pubblici o privati.

²Per quanto riguarda le spese computate il Consiglio di Stato può riconoscere, tenuto conto della capacità finanziaria del beneficiario, gli interessi e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi, nei limiti stabiliti dal Regolamento.

bb) eccezione

Art. 14

Abrogato

c) per i servizi di integrazione

Art. 14a ¹Per principio il finanziamento dei provvedimenti di cui all'art. 7a è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo fisso dello Stato.

²Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato e non può superare il 75% delle spese riconosciute.

d) per il personale

Art. 15

Abrogato

e) per i provvedimenti particolari

Art. 15a (nuovo) ¹Per i provvedimenti di cui all'art. 8 lett. a) e b), può essere concesso un contributo fisso, stabilito a preventivo, sino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

²Per i provvedimenti di cui all'art. 8 lett. c) il sussidio viene concesso tenuto conto del costo del collocamento unitamente alla partecipazione del beneficiario.

Diritto ai sussidi

Art. 15b (nuovo) ¹L'erogazione dei sussidi di cui agli artt. 12, 13 e 14a è subordinata al riconoscimento giusta l'art. 3d.

²Per gli istituti di nuova creazione i sussidi di cui all'art. 12 sono subordinati ad una decisione di riconoscimento preliminare da parte del Dipartimento competente.

³L'erogazione dei sussidi di cui all'art. 15a, è subordinata ad una verifica della copertura del fabbisogno sul territorio.

Autorità competenti, istanze di sussidio e vie di ricorso

Art. 16 ¹I sussidi previsti all'art. 12 sono concessi sino a fr. 200'000.- dal Consiglio di Stato, per importi superiori dal Gran Consiglio.

²Gli altri sussidi sono assegnati dal Consiglio di Stato.

³Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce i modi di presentazione delle istanze di sussidio e la documentazione necessaria.

⁴In materia di sussidiamento le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Verifiche economiche, quantitative e qualitative dei provvedimenti sussidiati

Art. 17 ¹Le informazioni di tipo economico, quantitativo e qualitativo relative ai provvedimenti erogati in base a questa Legge devono essere sottoposti all'approvazione del Dipartimento competente.

²Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche, ispezioni e revisioni e dare le istruzioni necessarie.

Art. 21 cpv. 2 lett. b) (abrogata) e d) (nuova)

b) abrogata;

d) applicare la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.

Art. 22 cpv. 2

²In particolare, il Dipartimento:

a) abrogata;

b) controlla periodicamente il rispetto delle condizioni di autorizzazione e riconoscimento;

c) propone i provvedimenti di cui agli artt. 7, 7a e 8;

d) abrogata;

e) sollecita l'applicazione dell'art. 9 in riferimento ai casi concreti;

f) abrogata;

g) cura l'informazione circa i problemi dell'integrazione degli invalidi.

Art. 23 cpv. 2

²La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente. In particolare essa è chiamata ad esprimere avviso sulla pianificazione cantonale giusta l'art. 2a e su questioni riguardanti le scelte di politica sociale in favore delle persone invalide.

Art. 25

Abrogato

Norme transitorie:
a) autorizzazione e riconoscimento degli istituti per invalidi

Art. 25a (nuovo) ¹Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, gli istituti per invalidi devono inoltrare l'istanza di autorizzazione d'esercizio.

²Gli istituti per invalidi già al beneficio di provvedimenti generali, devono inoltrare anche l'istanza di riconoscimento entro i limiti previsti dal cpv. 1.

b) riconoscimento degli enti di integrazione

Art. 25b (nuovo) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, gli enti di integrazione già al beneficio di provvedimenti generali per i servizi agli invalidi devono inoltrare l'istanza di riconoscimento.

c) strategia cantonale

Art. 25c (nuovo) Il Dipartimento è l'autorità competente ad allestire e definire i contenuti della strategia cantonale giusta l'art. 10 della Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.

IX.

La Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è così modificata:

Art. 11

Abrogato

Art. 12

Abrogato

X.

La Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è così modificata:

Art. 21 ¹Salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali, nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell'art. 19. Il sussidio è composto da una parte federale e da una parte cantonale.

²Il sussidio totale massimo è di 75%. In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può andare oltre tale limite massimo.

³La percentuale di sussidio è comunque stabilita tenendo conto segnatamente dell'entità degli interventi e delle capacità finanziarie degli enti competenti.

⁴Il Cantone può subordinare le sue prestazioni finanziarie alle condizioni seguenti:

- a) i Comuni devono partecipare alle spese proporzionalmente alla propria capacità finanziaria;
- b) il beneficiario deve fornire una prestazione proporzionata alla propria capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;
- c) i terzi, in particolare gli usufruttuari e i responsabili di danni, devono partecipare al finanziamento.

⁵Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Art. 22 ¹I sussidi sono concessi fino a fr. 200'000.- dal Consiglio di Stato; per importi superiori la competenza è del Gran consiglio.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro il termine di 15 giorni.

XI.

La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

Art. 12 Il Cantone provvede al finanziamento della costruzione e della sistemazione delle strade cantonali con mezzi propri, contributi singoli e globali della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria.

XII.

La Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 è così modificata:

TITOLO V

Provvedimenti promozionali e prestazioni finanziarie

Competenze	<p>Art. 29 ¹I sussidi sono concessi sino a fr. 1'000'000.- dal Consiglio di Stato; per importi superiori la competenza è del Gran Consiglio.</p> <p>²Il Consiglio di Stato designa nel Regolamento le autorità competenti in materia di prestazioni finanziarie e di controllo di qualità.</p> <p>³I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall'articolo 27 da addebitare al conto di gestione corrente.</p>
Provvedimenti sussidiabili	<p>Art. 30 ¹Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone, conformemente al diritto federale, accorda sussidi per i seguenti provvedimenti:</p> <p>a) la protezione dai pericoli naturali (art. 36 LFo); b) il bosco di protezione (art. 37 LFo); c) la diversità biologica del bosco (art. 38 LFo); d) l'economia forestale (art. 38a LFo).</p> <p>²Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone accorda inoltre sussidi per i seguenti provvedimenti:</p> <p>a) l'accessibilità in bosco; b) la gestione dei boschi di svago; c) i provvedimenti previsti dal Piano forestale cantonale (misure operative) approvato dal Consiglio di Stato.</p>
Fornitori di prestazioni	<p>Art. 31 I fornitori di prestazioni beneficiari dei sussidi di cui all'art. 30 sono segnatamente:</p> <p>a) i proprietari di bosco; b) i proprietari di beni minacciati da pericoli naturali; c) i Comuni; d) i consorzi di costruzione e/o manutenzione; e) le aziende, le imprese forestali e le associazioni della filiera bosco-legno.</p>
Costi riconosciuti	<p>Art. 31a Il Consiglio di Stato definisce nel Regolamento i costi riconosciuti per il calcolo del sussidio.</p>
Commisurazione del sussidio	<p>Art. 31b Dal punto di vista finanziario, il sussidio è stabilito tenuto conto segnatamente:</p> <p>a) dell'importanza del provvedimento dal profilo dell'interesse pubblico; b) della capacità finanziaria del fornitore di prestazioni.</p>
Ammontare del sussidio	<p>Art. 31c ¹Per i provvedimenti riguardanti la protezione dai pericoli naturali e il bosco di protezione, il sussidio complessivo massimo è dell'80% dei costi riconosciuti.</p> <p>²Per i provvedimenti riguardanti la costruzione, la gestione e la manutenzione di stazioni nivometereologiche d'importanza cantonale e/o nazionale il sussidio complessivo massimo è del 100% dei costi riconosciuti.</p>

³Per i provvedimenti riguardanti la diversità biologica del bosco e l'economia forestale, il sussidio complessivo massimo è del 70% dei costi riconosciuti.

⁴In ogni caso il sussidio cantonale (senza partecipazione federale) o la partecipazione cantonale al sussidio complessivo ammonta al massimo al 60% dei costi riconosciuti.

Diritto suppletorio

Art. 31d Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

XIII.

La Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005 è così modificata

d) Entità

Art. 8 ¹Il contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali e contributi da sponsor privati, associazioni, consorzi, ...).

²Il contributo può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un'esecuzione razionale e economica del progetto.

³Il contributo è composto da una parte federale e da una parte cantonale.

⁴Di regola, il contributo totale massimo non deve superare l'80% dell'importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.

⁵Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.

⁶Contributi inferiori ai 5'000.-- franchi non vengono assegnati.

XIV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Bellinzona, 23 ottobre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 25 ottobre 2007 n. 157)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 30 ottobre 2007

Scadenza del termine di referendum: 14 dicembre 2007

Legge sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 12 dicembre 2006 n. 5866 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 settembre 2007 n. 5866 R della Commissione della legislazione,

decreta: